

# **ASSOCIAZIONE VITIVINICOLTORI DELLA SICILIA**

## **ASSOVINI SICILIA**

Costituita con atto pubblico il 27 luglio 1998 ( Rep. 99401 Notaio dott. Giorgio Zalapì di Palermo)

Codice fiscale: 97146790825

# **STATUTO**

### **art. 1 ( Denominazione, sede, durata )**

E' costituita la libera associazione denominata "Associazione vitivinicoltori della Sicilia" o più brevemente "Assovini Sicilia" qui di seguito denominata anche "Associazione".

L'Associazione costituisce l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono attività economiche nel settore vitivinicolo, sia in via primaria che sussidiaria, e rappresenta le imprese viticole e vinicole associate.

Essa può aderire ad altri organismi regionali e nazionali purché in armonia con i propri scopi sociali e può promuovere la costituzione di altre associazioni, enti, o consorzi esercitando su di essi un'azione d'indirizzo finalizzata a collegare la strategia e le attività con gli obiettivi dell'Associazione e ad assicurare anche servizi agli associati.

L'Associazione ha sede in Palermo via XX settembre, 64 (*ora in viale della Regione Siciliana 401*).

La sede, su deliberazione del consiglio, può essere trasferita in altro luogo, ma sempre nella regione, previa comunicazione agli associati.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 (Scopi)**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le sue finalità sono:

- a) tutelare e valorizzare gli interessi economici, sociali e morali delle aziende associate;
- b) rappresentare il ciclo economico vitivinicolo organizzato nell'ambito dell'Associazione nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali a livello regionale e nazionale;
- c) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici delle aziende associate anche mediante la costituzione di appositi organismi;
- d) favorire lo sviluppo delle strutture economiche del settore anche forme di collaborazione fra le imprese;
- e) organizzare o collaborare alla organizzazione di mostre, convegni, promuovere la costituzione di consorzi o comitati per la tutela e la valorizzazione del vino, pubblicare libri, riviste o bollettini sia per informare i propri associati sulla corretta applicazione delle norme e disposizioni riguardanti il settore, sia per diffondere presso i consumatori i risultati scientifici sugli effetti benefici del vino nell'alimentazione;
- f) prestare consulenza legale ed assistenza tecnica ai propri associati sull'applicazione delle norme e disposizioni in materia vitivinicola.

### **Art. 3 (Soci)**

Possono far parte dell'Associazione, quali soci effettivi, le persone fisiche, giuridiche, società ed enti che producono e/o commercializzano uve, mosti e vini, aventi sede in Sicilia.

La domanda di ammissione deve specificare l'attività svolta e il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e deve essere sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'azienda richiedente e controfirmata da almeno un socio presentatore.

Possono essere aggregati all'Associazione persone fisiche o giuridiche, associazioni, consorzi, gruppi, enti o comitati che, pur non avendo i requisiti di cui al primo comma, esercitino attività collaterali o ausiliarie alla produzione e commercializzazione del vino e condividono e perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione stessa.

I soci aggregati non possono presentare candidature per il consiglio direttivo, ma vi possono essere cooptati.

### **Art. 4 (Contributi)**

Il socio, col fatto di aver richiesto ed ottenuto l'ammissione, assume l'obbligo di osservare il presente statuto, le disposizioni e le deliberazioni degli organi sociali, di contribuire al finanziamento dell'Associazione secondo i parametri stabiliti dall'Assemblea.

Per i soci aggregati possono essere deliberati criteri contributivi diversi oppure ne può essere disposta dal Consiglio l'esenzione all'atto dell'ammissione.

### **Art. 5 (Cessazione da socio)**

Il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, quando siano venute meno le condizioni per la sua ammissione;
- c) per esclusione, quando non ottemperi alle norme statutarie, alle disposizioni regolamentari emanati dagli organi dell'Associazione o si renda moroso nel versamento dei contributi sociali.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e, se da questo accettate, hanno effetto dall'anno successivo a quello nel quale sono state presentate.

Quando un socio, anche non dirigente, in qualunque modo arrechi pregiudizio all'attività o al prestigio dell'Associazione o ai suoi organi dirigenti, oppure danneggi materialmente o moralmente la stessa Associazione, il consiglio può deliberare la sua esclusione.

### **Art. 6 (Assemblea)**

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai soci in regola coi versamenti sociali ed iscritti da almeno tre mesi.

Essa è aperta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci il quale nominerà il segretario e, se del caso, due scrutatori.

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che il consiglio lo ritiene necessario o quando la convocazione è richiesta da almeno 10 soci o dal Collegio dei Revisori, nella località stabilita dal consiglio.

Gli argomenti da porsi all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente o dal Consiglio; possono essere proposti da almeno 10 soci con domanda diretta al Presidente, con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della convocazione richiesta, oppure dal Collegio dei Revisori, quando la convocazione è richiesta da quest'ultimo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera, contenente l'ordine del giorno, indirizzata al domicilio dei soci, ed inviata anche a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nelle Assemblee ciascun socio ha diritto ad un voto.

Il socio può rilasciare delega scritta al altro socio. Nessuno può avere più di tre deleghe.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che un terzo almeno dei presenti chieda l'appello nominale o la votazione segreta. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione, si fanno a schede segrete, a maggioranza relativa.

L'Assemblea dell'Associazione è valida in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora successiva alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti o dei delegati.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio previa determinazione del numero dei suoi membri e il Collegio dei Revisori;
- b) emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) approva il bilancio;
- d) stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei soci;
- e) delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio o dai soci o dal Collegio dei Revisori.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti sulle modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 7 ( Consiglio direttivo )**

Il Consiglio dell'Associazione è composto da 7 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei soci effettivi e/o aggregati. Il Consiglio può nominare massimo tre consiglieri per cooptazione da scegliere anche tra i soci effettivi e/o aggregati. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Presidente, due vice presidenti ed eventualmente un consigliere delegato.

Spetta al Consiglio porre in atto le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione di cui rende conto all'Assemblea, con facoltà di delega dei suoi poteri anche a singoli mandatari o, con l'accordo del Presidente, a un consigliere delegato di cui fisserà i poteri in coordinamento con quelli del Presidente stesso. Esso cura il conseguimento dei fini statutari; adempie a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dall'Assemblea; predisporre la relazione morale e finanziaria e redige il bilancio di esercizio; delibera sull'ammissione dei soci e sull'adesione ad altri enti; adotta i provvedimenti di cui all'art. 5.

Il Consiglio può contrarre con il sistema bancario scoperture di conto e aperture di credito per finanziare progetti approvati dal Consiglio medesimo.

L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica. In casi di vacanza nella carica del Presidente, ne prende il posto il vice presidente designato all'uopo dal Consiglio o più anziano di nomina, ovvero, a pari anzianità di nomina, più anziano di età il quale entro due mesi deve procedere alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio deve avvenire, salvo caso di urgenza, con almeno cinque giorni di preavviso, tramite lettera, fax o posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio può anche essere convocato per tenere le proprie discussioni in video conferenza o audio conferenza, secondi modalità che saranno determinate dal Consiglio medesimo al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la piena validità delle deliberazioni assunte.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente designato all'uopo dal Consiglio o più anziano di nomina, ovvero, a pari anzianità di nomina, più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio può cooptare il socio che, essendo in possesso dei requisiti necessari, abbia riportato il maggior numero dei voti in occasione dell'ultima elezione.

Qualora si verifichi la mancanza di un numero di posti pari alla metà dei suoi componenti, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed è convocata entro 30 giorni l'Assemblea per le nuove elezioni.

Non sono ammesse le deleghe.

#### **Art. 8 ( Durata delle cariche )**

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. I consiglieri cooptati cessano dal mandato contemporaneamente al Consiglio che li ha nominati.

Le cariche sono gratuite, salvo le eventuali indennità e rimborsi delle spese stabiliti dal Consiglio in relazione agli specifici mandati attribuiti.

#### **Art. 9 ( Presidente )**

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di statuto nei confronti di terzi e dei soci; egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione stessa, ne ha la firma e può inoltre rilasciare mandati continuativi a tempo determinato o speciali per singole questioni.

Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per la convalida del suo operato; compie gli atti relativi all'amministrazione in base alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal vice presidente designato all'uopo dal Consiglio o più anziano di nomina, ovvero, a pari anzianità di nomina, più anziano di età.

#### **Art. 10 ( Consigliere Delegato )**

Se nominato, il Consigliere Delegato riveste il ruolo di alter ego del Presidente, di cui assume gli stessi poteri e, pertanto, rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di statuto nei confronti dei terzi e dei soci.

Gli atti firmati dal Presidente o dal Consigliere Delegato, con firma disgiunta, hanno uguale validità.

#### **Art. 11 ( Collegio dei Revisori )**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

Ai Revisori compete la funzione di controllo contabile dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni di Consiglio.

#### **Art. 12 ( Proventi dell'Associazione )**

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi annuali a carico dei soci;
  - b) oblazioni volontarie;
  - c) proventi eventuali derivanti da rendite mobiliari o da partecipazione;
- entrate per eventuali contributi dello Stato della Regione e dell'Unione europea o di enti pubblici e privati.

#### **Art. 13 ( Esercizio finanziario )**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

#### **Art. 13 ( Scioglimento )**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il consenso di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un liquidatore determinandone i poteri e le modalità per l'adempimento delle loro funzioni.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga sentito l'organismo di controllo di cui alle norme vigenti. E' escluso in ogni caso il rimborso ai soci.